

Codici a specchio: Ordinanze a specchio

Ordinanza Tribunale di Roma 2 marzo 2017, n. 63

Ordinanza Tribunale di Pistoia del 23.03.2017

Ordinanza Tribunale di Roma 2 marzo 2017, n. 63

IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE PER IL RIESAME DEI PROVVEDIMENTI DI SEQUESTRO

composto dai Signori Magistrati: xxxx

riunito in camera di consiglio, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 28 febbraio 2016, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sulle richieste di riesame presentate nell'interesse di xxxx avverso 1) il decreto con il quale il GIP presso il Tribunale di Roma, in data 22 novembre 2016, ha disposto il sequestro preventivo, con facoltà d'uso, degli impianti (sedi operative) gestiti dalle società/ditte xxxx; 2) il decreto con il quale lo stesso giudice ha disposto, in data 16 gennaio 2017 il sequestro preventivo, anche per equivalente, delle somme di denaro, nonché, ove incapienti, delle azioni o quote societarie delle sopra indicate aziende fino a concorrenza del profitto quantificato da apposite tabelle esposte nel provvedimento; 3) in relazione alle sanzioni amministrative, il sequestro preventivo anche per equivalente, delle somme di denaro nonché, ove incapienti, delle azioni o quote societarie delle aziende sopra indicate con eccezione della ditta xxxx; nonché sugli appelli (così qualificate le impugnazioni, comunque denominate) avverso 4) il provvedimento con il quale il GIP ha disposto in luogo della sanzione interdittiva di cui all'articolo 9 comma 2 decreto leg.vo 231/2001 la nomina di un commissario giudiziale per la durata di mesi sei; nonché sulle richieste di riesame presentate da xxxx avverso i provvedimenti di sequestro probatorio emessi dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma.

In esito all'udienza camerale i difensori hanno concluso come da verbale ed il Tribunale si è riservato la decisione.

Sciolta la riserva, si osserva quanto segue.

La vicenda, in estrema sintesi e rimandando senz'altro alle considerazioni esposte nei provvedimenti impugnati (ed in particolare al decreto del GIP di Roma del 22 novembre 2016 al quale il successivo decreto del 16 gennaio fa riferimento per la sussistenza del *fumus*), riguarda lo smaltimento di ingenti quantitativi di rifiuti operato dalla società xxxx.

Il ciclo di smaltimento, secondo l'ipotesi dell'accusa, è stato gestito abusivamente in quanto i rifiuti conferiti alla società xxxx sarebbero stati illecitamente qualificati come non pericolosi in forza di analisi quantitative e qualitative non esaustive. La qualificazione della natura di rifiuti non pericolosi, ritenuta dolosamente errata, avrebbe riguardato, in particolare, i rifiuti c.d. "a specchio" e cioè quei rifiuti che non sono qualificabili come pericolosi o meno "de plano", ma solo attraverso l'analisi della loro natura.

La vicenda coinvolge gli organi della società xxxx, quelli delle società conferenti ed i professionisti o laboratori di analisi che si ritiene abbiano eseguito analisi dei rifiuti in maniera compiacente.

Il delitto contestato ai soggetti che hanno proposto le odierne impugnazioni è quello di cui all'articolo 260 decreto legislativo 152/2006 inoltre, alle società xxxx (oltre che alle società xxxx), sono contestati illeciti amministrativi previsti dagli articoli 5, 25 undecies comma 2 lettera f decreto legislativo 231/2001 in relazione al citato articolo 260 decreto leg. 152/2006.

I provvedimenti nei confronti dei quali è stata proposta impugnazione sono

- 1) Il decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP in data 22 novembre 2016 con il quale è stato disposto il sequestro preventivo con facoltà d'uso degli impianti (sedi operative delle società;
- 2) Il decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP in data 16 gennaio 2017 anche per equivalente delle somme o delle azioni o quote societarie fino a concorrenza dei profitti che si ritiene siano stati ottenuti, anche con riferimento agli illeciti amministrativi;
- 3) La nomina di un commissario giudiziale in luogo della sanzione interdittiva di cui all'articolo 9 comma 2 del decreto legislativo 231/2001 come previsto dall'articolo 15 dello stesso provvedimento legislativo.
- 4) I decreti di (perquisizione e) sequestro probatorio emessi dal Procuratore della Repubblica di Roma in data 4 gennaio 2017.

Non occorre, in questa sede, ripetere, nel particolare, tutte le considerazioni svolte dal P.M, nelle proprie richieste e dal giudice nei decreti impugnati in ordine alla genesi dell'indagine. E' senz'altro sufficiente ricordare che l'ipotesi accusatoria si basa, essenzialmente, sulla relazione redatta dall'ARPA di Frosinone confermata dalle conclusioni alle quali sono pervenuti i consulenti tecnici del P.M sull'attività di supporto svolta dal corpo forestale dello Stato e dalla polizia provinciale e sul contenuto di alcune intercettazioni che sembrerebbe avvalorare la sussistenza del reato ipotizzato. La disciplina di riferimento per valutare la liceità delle condotte dei soggetti e degli enti ricorrenti è la premessa all'allegato D alla parte IV del decreto legislativo 152/2006 inserito, in sede di conversione del d.l. 4 giugno 2014 n°91, dalla legge 11 agosto 2014 n°116.

In tale disciplina oltre a ribadirsi che la classificazione dei rifiuti è effettuata, dal produttore (che assegna il competente codice CER applicando le disposizioni della decisione 2000/532/CE), si afferma che i rifiuti possono essere classificati come pericolosi "assoluti" o "non assoluti", senza ulteriori specificazione, o ancora "speculari" e cioè con codice CER sia pericoloso che non pericoloso.

In questo caso la legge impone che debbano essere determinate le proprietà di pericolo attraverso alcune indagini che servano ad individuare i composti presenti nel rifiuto, a determinare i pericoli connessi a tali composti ed infine a stabilire se le concentrazioni dei composti individuati comportino caratteristiche di pericolo nel rifiuto.

La disciplina prevede che, nel caso in cui non siano noti i composti specifici che compongono il rifiuto, deve essere applicato il principio di precauzione secondo cui le caratteristiche del rifiuto devono essere individuate dai composti peggiori.

Nel caso in cui le sostanze che compongono un rifiuto " a specchio" non siano note o non siano determinate con le modalità sopra enunciate ovvero le caratteristiche del pericolo non possano essere determinate " *il rifiuto si classifica come pericoloso* ",

Si tratta, in sostanza, di quella che è stata definita " presunzione di pericolosità" sulla quale si basa l'intera indagine, atteso che è pacifico che non è stata compiuta, da parte degli organi di controllo, alcuna analisi chimica che documenti la pericolosità dei rifiuti con codice a specchio conferiti presso la xxxx.

La valutazione della pericolosità dei rifiuti, in altri termini, si basa sull'interpretazione della norma che prevede l'individuazione dei composti e che si ritiene debba essere attuata, non solo attraverso la valutazione della scheda del produttore e la conoscenza del processo

chimico, ma anche attraverso analisi chimiche "esaustive" del rifiuto stesso volte ad escludere il superamento delle concentrazioni limite di riferimento attraverso l'individuazione analitica del 99,9% delle componenti del rifiuto analizzato. Nella relazione ARPA nei confronti della società xxxx si legge, infatti, : " *si precisa che, in relazione alla decisione europea 2001/118/CE (successiva alla decisione CE del 3 maggio 2000 n°532) la caratterizzazione del rifiuto deve essere spinta sino al 99,9% della sua composizione in quanto è consentito un valore massimo pari allo 0,1% di sostanza pericolosa nel rifiuto..* " .

L'interpretazione della norma fornita dall'ARPA di Frosinone e, sostanzialmente, fatta propria dai consulenti del P.M. è fortemente contestata dalle difese che, in sintesi, ne hanno evidenziato la contrarietà allo spirito della legge e, soprattutto, ne hanno denunciato la impossibilità tecnica di applicazione sul presupposto che non esisterebbe una metodologia idonea ad individuare la totalità (o quasi) dei componenti presenti in un rifiuto determinandone le concentrazioni . La normativa, quindi, secondo la tesi difensiva sarebbe inapplicabile e viene rivendicata la correttezza della classificazione attribuita ai rifiuti conferiti alla xxxx sulla base delle analisi a campione effettuate secondo quanto richiesto dalla normativa in vigore.

Si rileva al proposito che non è dubbio che si tratti di un'interpretazione opinabile atteso che, nella relazione della Regione Lazio -direzione governo del ciclo rifiuti- del 30 gennaio 2017 (documento prodotto dalla difesa di xxxx), redatta proprio in conseguenza del sequestro degli impianti oggetto del presente procedimento, si dà atto di "una divergenza interpretativa interna alla stessa ARPA" e si precisa che, in contrasto con l'interpretazione che richiede la caratterizzazione della quasi totalità del rifiuto, è stato affermato anche il contrario e cioè che il percorso di analisi non deve necessariamente essere esaustivo, nel senso che il produttore è tenuto a ricercare solo le sostanze che potrebbero conferire al rifiuto caratteristiche di pericolo sulla base della natura e composizione dei rifiuti in ingresso.

Nella citata relazione l' ufficio della Regione Lazio dà atto di aver chiesto, in ogni caso, chiarimenti al Ministero dell'Ambiente proprio in merito alla classificazione dei rifiuti, anche con riferimento alla disciplina applicabile, atteso che la legge 116/2014 parrebbe essere stata abrogata dall'entrata in vigore del "regolamento dell'UE1357/2014 ed alla decisione 2014/955/UE i quali in base ai principi normativi sarebbero da ritenersi sopravvenienti rispetto alla legge 116/2014".

Nello stesso documento si dà atto che il Ministero competente, con nota del 26 gennaio 2017, ha confermato l'applicabilità dal 1 giugno 2015 delle disposizioni europee ed ha confermato "il riferimento alle sostanze pertinenti in base al processo produttivo"

In altri termini, quindi, anche il Ministero ha affermato che l'analisi del rifiuto "a specchio", al fine di determinarne la pericolosità, deve riguardare solo le sostanze che, in base al processo produttivo, è possibile possano conferire al rifiuto stesso caratteristiche di pericolo.

L'interpretazione appare a questo Tribunale assolutamente corretta atteso che, come si è sopra avuto modo di sottolineare, la norma prevede che l'individuazione di composti presenti nel rifiuto avvenga attraverso *"il campionamento e l'analisi del rifiuto"* da effettuare solo dopo aver analizzato *"la scheda informativa del produttore "* e aver preso *" conoscenza del processo chimico "*.

Se fosse corretta l'interpretazione più restrittiva fornita alla norma dalla ARPA di Frosinone e dai consulenti del P.M. e si dovessero, quindi, analizzare tutte le componenti del campione, non avrebbe senso far riferimento alla "storia" del rifiuto attraverso la scheda del produttore ed il suo processo chimico. E' appena il caso di evidenziare come, nella più volte citata relazione della Regione, si dia atto non solo che l'ARPA di Frosinone a fronte di esplicita richiesta "di effettuare campionamenti al fine di analizzare e quindi dare certezza di quanto segnalato" non ha mai risposto, ma anche che altri impianti di smaltimento della Regione hanno ricevuto rifiuti a specchio con classificazione non pericolosa (normalmente 19.12.12) da società oggetto dell'odierno sequestro senza che fosse stato sollevato alcun problema ed ha evidenziato lo "squilibrio di valutazione tra i vari impianti", che appare intollerabile.

Le considerazioni fin qui svolte impediscono, evidentemente, di riconoscere la sussistenza del *fumus* del delitto di cui all'articolo 260 decreto legislativo 152/2006 atteso che, venendo meno il presupposto della presunzione di pericolosità in base alla non esaustività dell'analisi, viene a mancare ogni elemento per affermare l'abusività della gestione del ciclo di smaltimento dei rifiuti.

La riflessione appena esposta, con le conseguenze che comporta anche sotto il profilo della sussistenza dell'elemento intenzionale del reato presupposto, appare assolutamente assorbente rispetto ad ogni altra considerazione difensiva che è, quindi, ultroneo affrontare.

p.q.m.

dichiara inammissibili le impugnazioni presentate nell'interesse di xxxx e della società xxxx e li condanna al pagamento delle spese del procedimento incidentale;

annulla il decreto del GIP emesso in data 22 novembre 2016 con il quale è stato disposto il sequestro preventivo, con facoltà d'uso, degli impianti (sedi operative) gestiti dalle società/ditte xxxx;

annulla il decreto del GIP emesso in data 16 gennaio 2017 con il quale è stato disposto, anche in relazione alle sanzioni amministrative, il sequestro per equivalente delle somme di denaro nonché, ove incapienti, delle azioni o quote societarie delle aziende ricorrenti; annulla il sequestro probatorio disposto dal P.M. in data 4 gennaio 2017;

in accoglimento dell'appello avverso il provvedimento di nomina di un commissario gi giudiziale in luogo della sanzione interdittiva di cui all'articolo 9 comma 2 decreto legislativo 231/2001, annulla il provvedimento del GIP in data 16 gennaio 2017 per quel che concerne detta nomina per xxxx;

Roma, 28 febbraio 2017

Depositato in Cancelleria il 2 marzo 2017

Ordinanza Tribunale di Pistoia del 23.03.2017

Ordinanza emessa da questo Tribunale del procedimento penale contro: XXXX

IL TRIBUNALE ORDINARIO DI PISTOIA SEZIONE PER IL RIESAME DEI PROVVEDIMENTI DI SEQUESTRO

Composto dai Signori Magistrati: xxxx

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 23.3.2017, nel procedimento indicato in intestazione, sulla richiesta di riesame proposta nell'interesse di xxxx avverso il decreto di sequestro disposto dal G.I.P. in data 3.3.2017;

letti gli atti e sentita la difesa nelle proprie osservazioni, a scioglimento della riserva assunta, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

XXXXX, nella loro qualità di presidente del consiglio di amministrazione e, rispettivamente, di direttore tecnico della società xxxxx chiedono il riesame del decreto con il quale il G.I.P. presso il Tribunale di Pistoia ha disposto il sequestro ex art. 321 c.p.p. dell'impianto industriale denominato xxxx.

I ricorrenti ritengono insussistente il fumus delle ipotesi di reato poste a sostegno del sequestro, argomentando nel senso che quasi tutte le condotte colpose ascritte alla società xxxx dovrebbero essere più propriamente indirizzate al produttore del rifiuto, avendo questi e non la società di gestione della discarica l'obbligo della sua corretta caratterizzazione. Essi, inoltre, contestano le risultanze cui sono pervenuti i consulenti del P.M. in ordine alla metodologia con la quale sarebbe stata compiuta la caratterizzazione del rifiuto, ispirata ad un criterio non esaustivo.

Essi rilevano, ancora, che nessuna censura potrebbe essere mossa alla società in ordine alla gestione della discarica giacché l'Arpat, l'agenzia deputata alla protezione dell'ambiente in Italia, avrebbe più volte nel corso degli anni controllato la discarica senza mai rilevare problemi nelle procedure di gestione della stessa.

I ricorrenti rilevano, inoltre, che nessun accertamento sarebbe stato compiuto in ordine alla causa che ha determinato l'incendio di cui al capo A) e che al proposito la stessa Arpat ha concluso nel senso che esso non sarebbe ricollegabile alla gestione dell'impianto.

Concludono quindi ritenendo insussistente il fumus dei reati ipotizzati e chiedono pertanto il dissequestro dell'impianto industriale.

Il ricorso è infondato nei termini che seguono e deve essere rigettato.

In via preliminare deve ricordarsi che nella presente fase cautelare reale non è richiesta l'individuazione dei gravi indizi di colpevolezza richiesti dall'art. 273 c.p.p. per le misure cautelari personali, essendo sufficiente la presenza del *fumus commissi delicti*.

Sempre in via preliminare deve ricordarsi come la presente vicenda origini da un incendio verificatosi in data 4.7.2016 nella c.d. discarica xxx , gestita dalla società xxxx, a seguito del quale le autorità amministrative competenti, Vigili del Fuoco e Arpat, sono intervenute per cercare di chiarire le cause dell'incendio.

Il collegio ritiene che effettivamente, come ritengono i ricorrenti, le suddette cause non siano state accertate. Nella relazione finale redatta dai Vigili del Fuoco si afferma genericamente che l'incendio possa essersi generato spontaneamente a causa della miscelazione delle diverse sostanze presenti in discarica, esposte alle elevate temperature del periodo estivo. Analoga valutazione è compiuta dai consulenti del P.M., i quali ipotizzano un fenomeno di autocombustione senza però spiegare come lo stesso si sarebbe verificato. Mancano, in particolare, indagini compiute sul posto capaci di avvalorare la tesi secondo la quale sarebbe stata la mescolanza fra diversi elementi presenti in discarica a provocare l'incendio.

Peraltro occorre ricordare come non possa essere esclusa nemmeno la natura dolosa dell'incendio se è vero che sul posto sono stati rilevati dei composti aromatici di origine petrolifera tipici del benzene (anche se i consulenti della difesa ritengono che tali composti possano trovarsi anche nelle sostanze presenti in discarica) e se si considera che in data 1.7.2016 è intervenuta una denuncia con la quale un dipendente della discarica segnalava l'apertura di una parte della recinzione metallica ad opera di ignoti (sebbene in zona distante da quella dove si è propagato l'incendio).

Tali circostanze non escludono la possibilità dell'origine dolosa dell'evento, anche se pare inverosimile che ciò possa essere accaduto se si tiene conto della presenza di telecamere di sorveglianza, ben visibili da un ipotetico estraneo malintenzionato, e che l'incendio si è

verificato attorno alle 18.00, quando ancora in discarica erano presenti gli operai.

Il collegio dunque ritiene che allo stato non possa individuarsi la causa che ha determinato l'incendio, potendo la futura fase dibattimentale accertare tale aspetto. Tuttavia ritiene che sussistano taluni profili di colpa indicati nell'imputazione e che essi siano attribuibili al gestore della discarica.

In particolare è stato accertato dai consulenti del P.M. e risulta dalla documentazione in atti che i rifiuti recanti il codice CER 19.12.12 ("altri rifiuti prodotti dal trattamento meccanico di rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19.12.11*") sono stati conferiti in discarica senza essere accompagnati da una descrizione analitica delle relative caratteristiche, bensì con la sola prova di laboratorio svolta annualmente dal produttore.

Al riguardo deve ricordarsi che, ai sensi dell'allegato 1, punto 3, lett. b) al D.M. 27.9.2010, recante la "Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica, in sostituzione di quelli contenuti nel decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 3 agosto 2005" i rifiuti non generati regolarmente "sono quelli non generati regolarmente nel corso dello stesso processo e nello stesso impianto e che non fanno parte di un flusso di rifiuti ben caratterizzato. In questo caso è necessario determinare le caratteristiche di ciascun lotto e la loro caratterizzazione di base deve tener conto dei requisiti fondamentali di cui al punto 2. Per tali rifiuti, devono essere determinate le caratteristiche di ogni lotto; pertanto, non deve essere effettuata la verifica di conformità".

In base alla disciplina richiamata laddove si tratti di rifiuti non generati regolarmente, cui possono ascrivere i rifiuti recante codice CER 19.12.12, il produttore ha l'obbligo di determinare le caratteristiche di ciascun lotto, non essendo sufficiente la sola caratterizzazione di base svolta annualmente. In relazione a tali rifiuti, prescrive la norma, non deve essere fatta la verifica di conformità, di regola spettante al gestore del rifiuto ai sensi dell'art. 3 de cr. cit. La ratio è evidentemente quella di aggravare l'obbligo di controllo in capo al produttore e di diminuirlo in capo al gestore, il quale avrà a disposizione una prova di laboratorio relativa ad ogni singolo lotto conferito. Ebbene nel caso di specie si desume dall'esame dei formulari dei rifiuti recanti codice CER 19.12.12 che gli stessi sono stati conferiti senza che il produttore abbia allegata una prova di laboratorio specifica in relazione al singolo lotto. Anzi risulta che nel formulario, nella maggioranza dei casi, il produttore ha dichiarato trattarsi di rifiuti regolarmente generati nella stesso processo, di cui alla lett. a), punto 3 cit. ed ha allegato una semplice prova di laboratorio svolta nell'anno trascorso su un

campione di rifiuto.

Deve ritenersi che, dinanzi a tale condotta del produttore, il gestore ricevente il rifiuto, reso edotto dal formulario che si trattava di un rifiuto CER 19.12.12, avrebbe dovuto richiedere la specifica prova di laboratorio prescritta dalla norma, senza accontentarsi di quella annualmente svolta. Ciò non è avvenuto e in tale lacuna è rinvenibile un profilo di colpa ascrivibile al gestore del rifiuto.

Nemmeno può ritenersi che, poichè nella maggioranza dei casi il produttore ha indicato trattarsi di rifiuti regolarmente generati dallo stesso processo di cui alla lett. a), punto 3 cit., allora il gestore sarebbe stato ingannato da tale falsa dichiarazione, andando esente da colpa. Deve, infatti, considerarsi la specializzazione del soggetto gestore che riceve i rifiuti, che deve indurlo a pretendere la singola prova di laboratorio relativa a ciascun lotto laddove lo stesso rechi rifiuti classificati con il codice CER 19.12.12, dovendo lo stesso sapere che tale genere di rifiuto richiede la specifica prova di laboratorio.

Si consideri, peraltro, che in tal modo, secondo gli accertamenti compiuti dai consulenti del P.M., sono stati conferiti in discarica negli anni dal 2013 al 2016 30.681,10 tonnellate di rifiuti, costituenti il 27,2% del totale dei rifiuti abbancati. Si tratta di rifiuti provenienti da precedente lavorazione di altri rifiuti e quindi estremamente variegati fra loro, di cui non si conosce e non può conoscersi la precisa composizione. Non è dato sapere se, dunque, si sia trattato di rifiuti pericolosi o meno e dunque conoscere quale sia state il loro successivo trattamento.

L'aver accettato tale tipologia di rifiuto comporta, nella valutazione del collegio, la violazione dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata in favore della xxxxx srl nella parte in cui la stessa richiama la necessità che la gestione del rifiuto avvenga in conformità alle disposizioni di cui al D.M. 27.9.2010 (v. punta 2.3. dell'allegato 2 e punti 4.3 ss dell'allegato 4) e, dunque, la violazione dell'art. 29 quattordices, c. 3, D. Lgs 152/06.

Le considerazioni che precedono in ordine alla modalità di acquisizione dei rifiuti indicati permette di superare il rilievo secondo il quale l'Arpat non avrebbe rilevato alcuna anomalia nella gestione dei rifiuti, essendo evidente che l'agenzia in questione non ha considerato l'aspetto sopra trattato.

Quanto ai profili di colpa inerenti la non esaustività della caratterizzazione compiuta sui rifiuti deve rilevarsi che essi ineriscono all'attività di caratterizzazione propria del produttore del rifiuto, ai sensi dell'art. 2 D.M. cit. Essi, però, possono ripercuotersi sulla verifica di

conformità compiuta dal gestore nella misura in cui questi si accontenti della caratterizzazione compiuta dal produttore e non estenda la verifica a tutti i profili che permettono di distinguere un rifiuto pericoloso da uno non pericoloso, quando la caratterizzazione non abbia compiuto detta indagine.

Al riguardo è noto il dibattito giurisprudenziale e dottrinale in merito al criterio dell'eshaustività, confrontandosi la tesi di chi ritiene che per essere esaustivo il controllo deve riguardare tutte le possibili sostanze pericolose presenti in un rifiuto e la tesi di chi ritiene che tale verifica sarebbe impossibile e dovrebbe invece preferirsi una verifica di quelle sostanze pericolose potenzialmente presenti in relazione al ciclo produttivo del rifiuto. Ebbene senza entrare nel merito dei diversi argomenti a sostegno dell'una e dell'altra tesi, ampiamente trattati nella memoria difensiva dei ricorrenti, il collegio ritiene di propendere per un criterio di exhaustività che, in ossequio al principio di precauzione, permetta di verificare tutte le sostanze potenzialmente presenti in un rifiuto (v. al riguardo Cass., sez. III, n. 46897/16).

In conclusione il ricorso deve essere rigettato in base ai motivi che precedono.

P.Q.M.

Rigetta nei termini che precedono il riesame richiesto da xxxx, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Pistoia, 23.3.2017.